



supporto di rafforzamento della determinazione criminosa facente capo al Riina; - le dichiarazioni collaborative non hanno riportato riferimenti ad apprezzabili iniziative di dissociazione ascrivibili all'Aglieri; - a conferma del concorso morale si pongono le specifiche valutazioni di partecipazione di esponenti di numerosi mandamenti alla deliberazione ed all'esecuzione della strage di Capaci, di titolarità gestionale del mandamento indicato, di mandato informativo espletato dal Biondino circa quaranta giorni prima.

Il ricorso in esame propone articolato motivo di nullità della sentenza impugnata per violazione della disciplina di cui all'art. 192 C.P.P., connessa alla prospettazione del concorso morale dell'Aglieri (capo-mandamento), che, non gravato da riscontri probatori di partecipazione all'esecuzione materiale, avrebbe rafforzato il disegno di "strategia stragista" (attribuibile al Riina) per mancata manifestazione di dissenso (secondo il ricorrente: - non vi è prova di informazione effettivamente ricevuta da parte del Biondino e di diretta partecipazione a riunioni "ristrette"; - rilevano, invece, i principi enunciati nella sentenza "Lima", tanto più imponendosi la verifica di personale par-



tecipazione deliberativo-informativa specifica, dopo che il Brusca ha riferito che proprio il Riina aveva escluso che l'Aglieri fosse stato avvertito della strage di Capaci; - non rileva che persone appartenenti al mandamento abbiano poi potuto partecipare alla strage di via D'Amelio, dovendosi escludere la rilevanza di un "assenso postumo" che congetturalmente si possa dedurre per la strage di Capaci).

Il motivo esaminato risulta fondato, in conformità del criterio valutativo enunciato in via di principio, in quanto il collegamento della affermazione di colpevolezza dell'imputato (quale mandante della strage) è rimasto sostanzialmente circoscritto alla valorizzazione del suo ruolo gestionale nell'ambito del mandamento rappresentato, non rilevando - nella prospettazione di consapevolezza deliberativo-informativa di tipo preventivo accreditata - che l'imputato abbia partecipato alla riunione ristretta della Commissione tenutasi a fine 1992 per l'assegnazione del mandamento a Benedetto Spera, ovvero che uomini del suo mandamento abbiano partecipato alla strage di via D'Amelio (si tratta, in particolare, di elementi confermativi del ruolo di componente della Commissione provinciale, insufficiente



di per sé ad integrare la dimostrazione del contestato concorso morale nella strage di Capaci).

Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, disponendosi il rinvio ex art. 627 C.P.P. per il nuovo esame della posizione di Pietro Aglieri, inteso ad individuare, in conformità della disciplina di cui all'art. 192 C.P.P., gli elementi idonei ad escludere carenze motivazionali in ordine alla sussistenza (ovvero alla insussistenza) del rilevante concorso morale nella strage di Capaci e nei reati connessi, per l'imputato prefigurato sostanzialmente (ed esclusivamente) in relazione ad esercitata funzione di reggenza del mandamento, inidonea a costituire di per sé la conferma di conseguito rilevante livello informativo-deliberativo del disegno criminoso, tanto più emergendo che il precedente progetto disegnato dal Riina (di "trasferta romana") era stato accantonato e che è mancata la prova di specifico espletamento del mandato informativo da parte del Biondino (al riguardo, peraltro, la Corte del disposto rinvio potrà anche procedere alla necessaria consultazione degli atti processuali, per desumere l'eventuale sussistenza di riferimenti ad elementi rilevanti, dimostrativi del concorso morale, che siano rimasti pretermessi nel



procedimento valutativo della sentenza impugnata).

2 - AGRIGENTO GIUSEPPE.

La sentenza impugnata ne ha confermato la condanna alla pena di giustizia in relazione ai reati di detenzione e porto di materiale esplosivo, come trasportato al casolare del Di Matteo (ed a quest'ultimo consegnato) alla contrada Rebottone di Altofonte tra fine-aprile ed inizio-maggio 1992, considerando, a confutazione delle doglianze dell'appello, che: - le convergenti ed attendibili dichiarazioni collaborative hanno precisato l'affiliazione mafiosa dell'Agrigento, "soldato" della famiglia di San Cipirello"; - le risultanze processuali hanno evidenziato che il materiale consegnato al Di Matteo fu poi trasferito da Giuseppe Graviano al casolare del Troia e fu utilizzato nella preparazione dell'ordigno esplosivo; - alla stregua degli elementi di riscontro (anche peritali) acquisiti è emerso che si tratta di Kg. 120-140 circa di esplosivo tipo ANFO, proveniente dalla cava "INCO" e già depositato alla contrada Giambascio.

Il ricorrente denuncia l'illegittimità della sentenza in relazione a motivi di: 1) violazione di disciplina legale (e connesse carenze motivazionali) del procedimento valutativo delle dichiarazioni



del Di Matteo e del Brusca, inidonee a sostenere le accuse formulate; 2) carenze motivazionali della ipotizzata credibilità soggettiva del Di Matteo; 3) carenze motivazionali del procedimento *dimostrativo* della natura del materiale trasportato e consegnato al Di Matteo.

Ma le censure - riconducibili al comune paradigma propositivo del vizio valutativo degli elementi probatori - denotano, a parte i profili di connessa genericità, la mancanza di fondamento. Al riguardo rileva la completezza dell'esplicito procedimento motivazionale, che ha tenuto conto, in termini esaurienti e coerenti, della convergenza delle dichiarazioni collaborative sulla portata concreta dell'iniziativa dell'Agrigento e degli elementi che individuano l'identità del materiale consegnato al Di Matteo e dell'ammonio "prilled" utilizzato per l'esecuzione della strage di Capaci (ed è così pervenuto a conclusioni di merito incensurabili in questa sede di legittimità, in quanto immuni dai vizi denunziati, non essendo ipotizzabile la valida contestazione della credibilità soggettiva del Di Matteo - che ha anche riferito di aver appreso dall'Agrigento che non si trattava di materiale fertilizzante - , ovvero la dimostrazione della diversa



natura del contenuto dei sacchi consegnati dall'imputato: al riguardo, peraltro, l'assunto difensivo ha rivelato la sostanziale adesione alle accreditate risultanze oggettive, posto che lo stesso difensore, nella discussione espletata in questa sede, ha anche prospettato l'inesigibilità psicologica dei reati ritenuti a ragione di una mera iniziativa, non dimostrata né dimostrabile, di trasporto inconsapevole del materiale esplosivo in questione).

Consegue il rigetto del ricorso.

3 - BAGARELLA LEOLUCA.

L'affermazione di colpevolezza dell'imputato (e la conferma della sua condanna alla pena dell'ergastolo) ha ribadito la rilevanza della sua posizione di "uomo d'onore" della famiglia di Corleone e dei riscontri della sua capillare partecipazione ad ogni fase della strage (con attività concreta di osservazione degli spostamenti del dott. Falcone, di presenza in numerose riunioni di preparazione operativa, di ricognizione dei luoghi, di trasporto e confezione della carica esplosiva, di controllo armato della relativa collocazione e del collegamento al meccanismo "telecomandato").

A fronte delle questioni sollevate (di mancanza di



"scrupoloso e concreto approfondimento" dei riscontri esterni delle chiamate in correità e di mero rilievo ripetitivo delle dichiarazioni collaborative valorizzate) la sentenza impugnata ha considerato che il ruolo preminente rivestito dal Bagarella (logicamente accreditato anche dal riscontro dello stretto rapporto familiare esistente col Riina) è risultato correlato alla corretta applicazione del principio di "convergenza del molteplice", non essendo emersi interessi di calunnia o di rivalsa a fondamento delle dichiarazioni collaborative (comprese quelle provenienti dal Ferrante, da Gioacchino La Barbera e da Calogero Ganci, sulle concrete iniziative di natura esecutiva attribuibili all'imputato): le marginali discrasie, in applicazione del principio di "frazionabilità", restano congruamente giustificate come "fisiologicamente assorbibili in quel margine di autonomia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi, allorchè risulti dimostrata la sostanziale convergenza dei rispettivi nuclei fondamentali".

In tal modo la stessa sentenza ha disegnato a carico del Bagarella un quadro di ineludibile sinergia indiziaria, convalidato dai riscontri oggettivi della sua presenza (e del suo contributo) in tutte



le fasi essenziali del disegno criminoso.

Col ricorso (comune, per le questioni di ordine generale, alla posizione di Domenico Ganci) viene prospettato il vizio di violazione della disciplina legale (e di connesse carenze motivazionali) sul tema processuale relativo alla disciplina di cui all'art. 192 C.P.P., per quanto: - in sostanza sia risultata la mera adesione alle soluzioni valutative esposte nella sentenza di primo grado; - sia mancata l'acquisizione di indicate prove decisive; - siano rimaste inevase le questioni connesse ad "aspetti oscuri" sulla natura del materiale esplosivo utilizzato (risolte con l'apodittica congettura che "i collaboratori non sono degli esperti in esplosivi") e sui profili "inquietanti" indotti dai riferimenti acquisiti in ordine ad ulteriori moventi ed a diversi soggetti "massonico-istituzionali" interessati all'espletamento del disegno criminoso; - non siano stati considerati gli elementi di inattendibilità concreta delle dichiarazioni collaborative.

E, per la posizione specifica del Bagarella, si denunzia che la sentenza impugnata ha fatto luogo ad un indebito "collage" delle contraddittorie dichiarazioni collaborative per effetto di illegittima



applicazione del principio di frazionabilità delle chiamate in correità e di "esaltazione probatoria" del rapporto familiare esistente col Riina.

Già rilevandosi che il ricorrente omette di precisare i riferimenti ad effettive e specifiche discrasie delle dichiarazioni collaborative (né precisa quali siano le prove decisive che, sebbene richieste, non sono state assunte), la censura risulta complessivamente destituita di fondamento. La sentenza impugnata, in particolare, ha fornito dimostrazione della corretta applicazione operata del principio di frazionabilità delle molteplici e convergenti dichiarazioni collaborative con procedimento argomentativo esauriente e coerente, oltre che con ineccepibile valutazione delle risultanze processuali, che hanno confermato le attività esecutive, numerose e qualificate, riferibili all'iniziativa concreta dell'imputato nella realizzazione del disegno criminoso.

Consegue il rigetto del ricorso, essendo rimasta esclusa la sussistenza dei vizi denunziati.

4 - BATTAGLIA GIOVANNI.

La conferma alla sua condanna all'ergastolo è risultata correlata (in disamina congiunta della posizione processuale di Antonino Troia) all'emersa



qualità personale di "uomo d'onore" della famiglia di Capaci (compresa nel mandamento di San Lorenzo) ed ai puntuali riscontri delle dichiarazioni collaborative sull'evidente protagonismo dell'imputato nella fase di preparazione e di esecuzione dell'attentato.

La sentenza impugnata ha, preliminarmente, disatteso la richiesta di rinnovazione della perizia psichiatrica, dando atto della sintomatologia chiaramente dissimulatoria dell'ostinato "mutacismo" mantenuto dell'imputato (che, secondo i riferimenti del Brusca, "quando è cominciato il processo... ha cominciato a fare il pazzo"). E, a dimostrazione probatoria dell'affermata colpevolezza, ha rilevato che: - i riscontri della sicura presenza del Battaglia alla fase conclusiva si desumono da precisi e specifici riferimenti del Brusca ("Battaglia Giovanni, Gioè, La Barbera e Troia scendono giù, ... perché devono andare ad azionare la ricevente"); - le dichiarazioni convergenti collaborative non sono risultate originate da intenti di calunnia (ed individuano i contributi concreti forniti dal Battaglia per le operazioni di eliminazione di cose residue, di custodia del congegno radiocomandato, dei binocoli e dei contenitori del materiale esplo-



sivo, di trasporto e di controllo "armato" in occasione del caricamento del cunicolo autostradale); - e sono tutte attività che denotano la stretta correlazione al conseguenziale evento stragistico.

Col primo motivo di ricorso viene denunciata (anche in profili di connesse carenze motivazionali) la violazione della disciplina di cui agli artt. 70 e 71 C.P.P., essendosi illegittimamente esclusa l'adotta situazione di incapacità psichica del Battaglia (e ciò perché, nella riconosciuta situazione di "semidemenza", soltanto una prolungata osservazione - e, quindi, una rinnovata verifica peritale - avrebbe consentito di accertare che la "lunghissima" persistenza del mutacismo ed il rifiuto ostinato di ogni terapia non fossero riconducibili al radicamento di una effettiva e rilevante "sindrome di Gauser" - ovvero psicosi carceraria - , apoditticamente esclusa senza considerare che anche uno stato originario di simulazione può degenerare in una condizione patologica di vera e propria infermità mentale e di incapacità di cosciente partecipazione dell'imputato al procedimento).

Ma la censura è destituita di fondamento, considerandosi che la sentenza impugnata rende specifica ed appropriata soluzione delle questioni prospetta-



te, con incensurabile valutazione - in quanto coerente con le risultanze delle indagini peritali e giustificata dall'applicazione dei riferimenti medico-legali utilizzabili in materia - della natura e della consistenza delle condizioni psicologiche addotte nell'interesse del Battaglia (né la valutazione - convalidata dal logico rilievo di riferiti riscontri collaborativi - risulta sostanzialmente inficiata dalla prospettazione difensiva, che attinge il mero rilievo congetturale di una possibile diversa interpretazione della sintomatologia di mutacismo e di rifiuto terapeutico e di una connessa evoluzione degenerativa, come suscettibile soltanto all'esito di una "prolungata osservazione", della quale non è determinato - e non è determinabile - il periodo di durata).

Ed è parimenti destituito di fondamento il secondo motivo di ricorso. Si è sostenuto, in particolare, che la sentenza impugnata è inficiata da violazione della disciplina di cui agli artt. 110 C.P. e 192 C.P.P., in quanto: - non sono risultati acquisiti gli elementi confermativi dell'attendibilità intrinseca delle chiamate in correità (nei richiesti profili di coerenza, precisione, costanza e spontaneità); - né sono risultati acquisiti i necessari e



rilevanti riscontri esterni; - è mancato l'attento vaglio critico delle chiamate esplicitate nel corso della fase dibattimentale; - è risultata disattesa l'applicazione dei criteri valutativi enucleati al riguardo dalla disciplina legale e dalla correlativa interpretazione giurisprudenziale, non essendosi considerate le divergenze inverosimili delle dichiarazioni collaborative, nelle quali "la descrizione della scena del delitto, dei luoghi e dei protagonismi varia" secondo la loro provenienza.

Ma la complessa ed articolata censura già omette, in sostanza, di indicare le specifiche divergenze delle dichiarazioni collaborative, che non siano state considerate e che inducano a risultati valutativi della loro inattendibilità. D'altra parte, i giudici di merito hanno enunciato, come riportato a premessa generale, i corretti criteri della loro valutazione, ai quali si sono attenuti nel procedimento argomentativo (completo, esauriente e coerente, anche nella individuazione delle irrilevanti marginali divergenze) della posizione del Battaglia.

Consegue il rigetto complessivo del gravame, essendo peraltro irrilevante la questione difensiva (prospettata in sede di discussione) di estraneità



dell'imputato ad altri episodi della programmata strategia stragista (al Battaglia, in particolare, risulta contestata - e ritenuta - la partecipazione materiale alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage di Capaci, convalidata, nel rilevante profilo probatorio logico, dal riscontro della personale provenienza dai luoghi dell'attentato e dell'inserimento nel mandamento mafioso che li comprendeva: l'ambito probatorio, cioè, è rimasto circoscritto al riferimento ai reati specificamente contestati).

5 - BIONDINO SALVATORE.

La condanna all'ergastolo è stata confermata in relazione ai riscontri di esecuzione materiale della strage e dei reati connessi (sostanzialmente analoghi a quelli già descritti per la posizione del Bagarella), oltre che al ruolo di mandante (ritenuto per la posizione rivestita di sostituto del capomandamento di Brancaccio-San Lorenzo).

A confutazione delle doglianze dell'appellante la sentenza impugnata ha considerato che: - plurime e convergenti dichiarazioni collaborative (sempre vagliate secondo i principi della frazionabilità e della convergenza del molteplice) hanno individuato l'appartenenza del Biondino a Cosa Nostra ("vicinissimo" al Riina, del quale era "diretto emissario



rio"); - e ne hanno indicato le condotte, anche materiali, di adesione e di esecuzione del disegno criminoso (l'imputato è risultato costantemente presente a Capaci; ha procurato materiali esplosivi e contenitori; ha dato disposizioni al Troia ed al Battaglia; è stato presente alle riunioni preliminari in casa Guddo ed a quella di immediato "festeggiamento" dell'esito dell'attentato; ha mantenuto rapporti col Ferrante per l'individuazione dell'autovettura del dott. Falcone; il 15 gennaio 1993 è stato arrestato mentre si trovava in compagnia del Riina; ha realizzato altri comportamenti rilevanti); - è generica (ed infondata) la doglianza di violazione della disciplina di cui all'art. 513 C.P.P.; - le "prove atipiche" sono state legittimamente acquisite; - le altre prove, richieste per fini di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non rivestono carattere di decisività (né può procedersi, ai sensi dell'art. 195 C.P.P., all'escussione di testimoni di riferimento, come emergenti dalle dichiarazioni dei collaboratori); - sussiste il presupposto del "periculum in mora", che legittima la conferma del disposto sequestro conservativo; - sono destituite di fondamento le altre richieste e censure.



I primi due motivi esposti a sostegno del ricorso in esame investono profili di addotta illegittimità del procedimento valutativo degli elementi probatori in relazione a vizi di violazione della disciplina di cui all'art. 192, 2° e 3° comma, C.P.P. e di conseguente travisamento del fatto con illogicità del ragionamento motivazionale: si sostiene, cioè, che non si è fatta corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di verifica dell'attendibilità delle chiamate in correità e di "convergenza del molteplice", essendosi accreditata una sostanziale situazione di evidente "circolarità della prova" e non essendosi proceduto alla necessaria disamina delle contrarie risultanze difensive (al riguardo, secondo il ricorrente, si è apoditticamente ipotizzata la falsità dell'alibi fornito, neppure contestandosi, ai familiari che lo avevano sostenuto, il reato di falsa testimonianza).

Ma le doglianze risultano destituite di fondamento, posto che la valutazione delle chiamate in correità è rimasta correlata proprio ai canoni giurisprudenziali che si assumono violati (come è stato già ricordato nella premessa di ordine generale e come emerge dalle riportate argomentazioni riguardanti la posizione specifica, non inficiate dal rilievo



congetturale delle considerazioni esplicitate in riferimento ai contrari riscontri dell'alibi, che proprio la puntuale disamina degli elementi probatori convergenti, dimostrativi dall'elevato e consapevole protagonismo del Biondino nella vicenda stragistica, qualifica in incontestabili e definitivi termini di irrilevante consistenza).

Col terzo motivo si lamenta che indebitamente non si è fatto luogo alla necessaria integrale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Ma al riguardo la Corte di merito ha fornito puntuale ragione del mancato esercizio del correlativo potere discrezionale, con valutazione immune da errori giuridici o da vizi logici e, quindi, incensurabile in questa sede di legittimità.

Apprezzandosi poi la manifesta infondatezza del quarto motivo (sulla illegittimità della assunzione di prove "atipiche", costituite dai confronti con i collaboranti, invece regolarmente assunte col sistema della videoconferenza), è parimenti destituito di fondamento, il quinto motivo, consecutivamente esposto a prospettare l'indebito diniego di assunzione di prove decisive, in relazione alla necessità di acquisizione di richiamati documenti ed articoli giornalistici, di assunzioni testimoniali



correlative (anche per testimoni di riferimento indicati da coimputati o da imputati in processo connesso), di espletamento di accertamenti tecnici della lettera lasciata dal suicida Antonino Gioè e di integrale trascrizione delle conversazioni intercettate tra il Gioè e Gioacchino La Barbera. Al riguardo rileva, infatti, che la sentenza impugnata considera, da un lato, la concreta mancanza del carattere di decisività in relazione agli incombenti istruttori sollecitati (peraltro oggettivamente evidente), ma, soprattutto, esprime puntuale ed incensurabile valutazione dell'irrilevanza di tutte le ulteriori prove richieste a fronte del materiale probatorio già acquisito, adeguato e sufficiente a fondare la decisione assunta.

L'ultima censura (di illegittima conferma del provvedimento di sequestro conservativo) denota sempre, a parte la generica prospettazione fattuale, l'apprezzabile infondatezza, in presenza di adeguata dimostrazione di sussistenza del requisito del "periculum in mora".

La risultata infondatezza dei motivi indicati (primo, secondo, terzo, quinto e sesto) lascia prevalere la pronuncia di complessivo rigetto del ricorso.



6 - BIONDO SALVATORE.

E' stata confermata la condanna alla pena dell'ergastolo, essendosi ribaditi i riscontri del suo peculiare impegno operativo nelle fasi preparatoria ed esecutiva della strage, oltre che della sua collocazione nella famiglia di San Lorenzo (della quale è risultato affiliato come "uomo d'onore"). Nell'atto di appello si erano evidenziate le divergenze delle dichiarazioni collaborative sulle modalità delle iniziative attribuite all'imputato e la mancata considerazione delle sue concorrenti quotidiane prestazioni lavorative nel cantiere della Guardia Forestale alla contrada Trippatore. Ma si è rilevato che, giustificato - in base al principio di scindibilità - come "fisiologico ed assorbibile il margine di errore dovuto ad erroneo o sfumato ricordo", le plurime e convergenti chiamate in cor-reità dell'Anzelmo, di Calogero Ganci, del Cancemi, del Di Matteo e di Gioacchino La Barbera, collocano attendibilmente l'imputato (del quale è stata pure ricordata l'avvenuta affiliazione mafiosa) in compagnia del Biondino in occasione del travaso del materiale esplosivo alla contrada Rebottone di Altofonte e, poi, nella operazione di caricamento del cunicolo autostradale, oltre che nell'impegno di-



retto per le prove di velocità effettuate dal Ferrante e per l'appostamento nelle vicinanze dell'aeroporto di Punta Raisi, neppure essendo apprezzabile il rilievo ostativo oggettivo della indicata attività lavorativa, svolta con ampi margini di autonomia.

Col ricorso in esame (comune, per le questioni di ordine generale, a quello proposto nell'interesse di Pietro Rampulla) si espone articolata censura, intesa a dimostrare il vizio logico e l'insufficienza del procedimento argomentativo della confermata colpevolezza. Si premette, in particolare, che ne è rimasta accreditata una (apparente, ma inesistente) convergenza delle dichiarazioni collaborative sulle modalità dei fatti avvenuti alla contrada Rebottone, nonostante le sostanziali discrasie del racconto del Brusca, del Ferrante e del La Barbera, giustificate indebitamente con l'applicazione del principio della scindibilità e con la riferibilità a compatibili margini di errore (così, tra l'altro, il La Barbera ed il Di Matteo non hanno confermato che i contenitori del materiale esplosivo siano stati prima trasferiti all'abitazione del Romeo ad Altofonte e poi trasportati a Capaci). Per la posizione specifica del Biondo si aggiunge che



l'accreditato principio della "convergenza del molteplice" è rimasto avulso dalla individuazione dei necessari riscontri individualizzanti; ma ha apoditticamente valorizzato il dato della "vicinanza" dell'imputato al Biondino ed al Ferrante a conferma della ipotizzata appartenenza alla famiglia di San Lorenzo (e, secondo il ricorrente, non si è tenuto conto che, comunque, i riferimenti delle dichiarazioni collaborative assegnano al Biondo un ruolo "sfumato" ed inconsistente nelle fasi preparatoria ed esecutiva; mentre illogicamente si è affermata la compatibilità del contemporaneo espletamento della normale attività lavorativa, addirittura documentalmente dimostrato come effettivo in riferimento all'orario ritenuto per le prove di velocità dell'8 maggio 1992).

Ma la censura risulta complessivamente infondata, rilevandosi che; - per quanto attiene alle sollevate questioni valutative di ordine generale, già si è precisata la corretta applicazione dei criteri riguardanti le dichiarazioni collaborative e, in particolare, le chiamate in correità, essendo così sufficiente il richiamo alla correlativa premessa di ordine generale per ribadire che puntualmente è stata operata l'ineccepibile ricostruzione delle



modalità di acquisizione, di trasporto e di utilizzazione del materiale esplosivo fino alla sua collocazione nel cunicolo autostradale; - in tale ambito valutativo sono state esattamente definite le iniziative e gli apporti operativi del Biondo, che ora intende contestare i risultati della correlativa disamina probatoria, postulandone la rivalutazione di merito con considerazioni ed argomenti già puntualmente e coerentemente disattesi (così, in riferimento all'allegata impossibilità materiale di partecipare all'esperimento di esecuzione simul~~X~~ata a causa dell'impegno lavorativo concomitante, è stata adeguatamente considerata l'inconsistenza impeditiva di una attività non assolutamente vincolata negli orari di espletamento).

7 - BUSCEMI SALVATORE.

Si tratta del capo-mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano, detenuto sin dal 1988 (per la strage di Capaci risulta condannato anche il sostituto, individuato in Michelangelo La Barbera), che è stato assolto, all'esito del giudizio di primo grado, essendosi valorizzati, ai sensi dell'art. 530/2 C.P.P., il rilievo logico della ipotizzata contrarietà al progetto di eliminazione del referente politico (on. Lima) ed il riscontro della mancata



partecipazione di affiliati del mandamento all'esecuzione della strage.

Il P.M. appellante aveva poi sostenuto il fondamento della proposta impugnazione sulle risultanze di regolari colloqui avuti dal detenuto col fratello Antonino, di irrilevanza della prefigurata contrarietà per l'omicidio "Lima" (che costituisce soltanto un episodio della complessiva strategia strategista), di una conversazione telefonica intercettata ^e di logica impossibilità per l'imputato di dissentire e discostarsi dalle deliberazioni del Riina (il Buscemi, a sua volta, aveva richiesto l'assoluzione piena, essendo mancata la dimostrazione della permanenza del vincolo associativo a seguito ^{di} spontanea iniziativa di costituzione ai fini dell'esecuzione della pena comminata nella fase di merito del "maxiprocesso").

La sentenza impugnata è pervenuta a riconoscere, invece, la responsabilità del Buscemi, così condannato alla pena dell'ergastolo, svalutando a livello di semplice illazione la prospettazione del predetto dissenso (o "contrarietà") e considerando come i riferimenti del Cancemi (sulla presenza del sostituto La Barbera alle prime due riunioni frazionate della Commissione) confermino la effettiva adesione



dell'imputato, in quanto il sostituto non poteva prestare consenso al progetto del Riina senza l'indicazione specifica del capo-mandamento detenuto; si è rilevato, d'altra parte, che i rapporti personali di riferimento all'on. Lima non contrastano con l'interesse a conseguire l'eliminazione del dott. Falcone, tanto più convalidato da finalità ritorsive connesse all'impegno "ministeriale" del magistrato posto a vanificare proprio il sostegno dello stesso on. Lima alle aspettative di Cosa Nostra nel "maxiprocesso", oltre che dall'attenzione investigativa alimentata sempre dal dott. Falcone nel campo dei rapporti illeciti "mafia-appalti" e dei nuovi collegamenti politici, nei quali il Buscemi aveva mantenuto una effettiva e rilevante presenza.

Col ricorso in esame viene, innanzitutto, denunziato che la sentenza impugnata è inficiata da erronea applicazione della disciplina di cui agli artt. 110 C.P. e 192 C.P.P., evidenziandosi che: - il presupposto della qualità di capo-mandamento detenuto ha radicato la responsabilità a titolo di concorso morale dell'imputato in conseguenza di enfaticizzata valenza di prefigurate regole ordinamentali di Cosa Nostra; - il concorso morale dei mandanti, nel



"teorema Buscetta" e nella sentenza applicativa di questa Corte (Sez. I, n. 80/1992), includeva il consenso tacito o passivo del "compartecipe qualificato", sempre richiedendosi l'apporto di un "consapevole contributo causale" in relazione allo specifico reato-fine; - tale apporto è stato ora ridotto invece ai termini minimi di semplice "istigazione o rafforzamento dell'altrui disegno criminoso"; - in materia di "delitti eccellenti" e nei confronti dei componenti della Commissione l'individuazione del rilevante consenso (in quanto preventivo ed efficiente) viene dimostrata con la progressione dei momenti del procedimento indiziario, costituiti da esistenza dell'organismo centrale, preventiva informazione dei componenti, mancanza di divieto espresso; - ma si sono illegittimamente giustificate le peculiari "difficoltà della prova" (indotte dai meccanismi di massima riservatezza introdotti dal Riina in ordine alla deliberazione delle attività criminose di comune rilievo ed interesse, come assunta in riunioni frazionate per cellule separate e compartimentate, ed al conseguente onere informativo adempiuto per iniziativa diretta del Riina): ciò nonostante, si è confermata, infatti, l'applicazione automatica della regola della



deliberazione collegiale (già svalutata con la prova contraria ammessa con la sentenza "Lima"); - risultando, in concreto, che il Buscemi era da tempo detenuto, non è stata effettuata la necessaria verifica dello specifico rispetto della regola, che vuole il capo-mandamento detenuto informato dal sostituto, ovvero direttamente dallo stesso Riina (a tale omissione sono, peraltro, rimaste correlate le pronunzie di questa Corte di annullamento delle misure cautelari custodiali applicate al Buscemi e della sentenza di condanna per concorso morale nell'omicidio dell'on. Lima).

Col secondo motivo vengono prospettate carenze motivazionali della decisione, fondata, nonostante l'incertezza delle dichiarazioni collaborative al riguardo, sulla ritenuta persistenza della qualità di capo-mandamento (il Di Matteo ha individuato in Michelangelo La Barbera il gestore di fatto del mandamento di Passo di Rigano; il Cancemi neppure ha riconosciuto il Buscemi nella fotografia mostratagli), essendosi peraltro prefigurati elementi inidonei (illogica preordinazione strumentale della risalente costituzione in carcere, inconsistente portata rivelatrice di una conversazione telefonica intrattenuta con i familiari in prossimità della



sentenza del "maxiprocesso" e contraddittori interessi politici) a conferma della condivisione e della informazione sul progetto di eliminazione del dott. Falcone con le modalità stragistiche poi attuate.

Il ricorrente conferisce, in particolare, il rilievo dimostrativo dell'assunto difensivo agli argomenti esplicitati sulle incongruenze della sentenza impugnata (che ricollega gli interessi nel settore degli appalti illeciti propriamente alla posizione di Antonino Buscemi e che evidenzia il ruolo di autonomia e piena rappresentanza del mandamento esercitato da Michelangelo La Barbera). Tali argomentazioni hanno poi trovato sviluppo illustrativo nella discussione espletatasi in questa sede, nei riferimenti difensivi di valorizzazione del riconoscimento del P.G. concludente dell'attuale pendenza delle indagini investigative (sulla portata dei rapporti "mafia-politica" e sulla indicazione di Antonino Buscemi a gestore degli interessi dell'impresa "Reale"), di sussistenza di plurimi riferimenti collaborativi di individuazione di Michelangelo La Barbera come capo-mandamento pienamente autonomo ed effettivo, di rilievo congetturale della informazione conseguita attraverso i colloqui carcerari



con i familiari, di molteplici favorevoli decisioni di annullamento delle misure cautelari custodiali applicate e della condanna per l'omicidio "Lima" (per reato, dal quale, in sede di rinvio, l'imputato ha conseguito l'assoluzione), oltre che di personale assoluzione dalle imputazioni connesse alla vicenda processuale riguardante la strage di via D'Amelio.

Il diffuso richiamo alle risultanze processuali specifiche rende ragione della fondatezza dei motivi esaminati, sostanzialmente convergenti a rappresentare l'erronea ed insufficiente dimostrazione probatoria della sussistenza dei presupposti della responsabilità dell'imputato a titolo di concorso morale per qualità e ruolo di mandante della strage di Capaci. Ma è già rilevante (e fondata) la questione pregiudiziale di contestazione della ritenuta permanenza della titolarità del mandamento di Boccadifalco, affermata nonostante il riscontro del perdurante stato di detenzione del Buscemi. Al riguardo, in particolare, la sentenza impugnata omette la puntuale ed adeguata confutazione delle allegazioni difensive, correlate ad indicati contrari elementi decisivi, costituiti dalle stesse dichiarazioni collaborative, che hanno individuato nel



sostituto Michelangelo La Barbera un rappresentante autonomo e pieno del mandamento nell'ambito della Commissione provinciale; tanto più essendone avvalorata la rappresentanza da riscontri di assorbenti (e, quindi, esclusivi) poteri di gestione, oggettivamente individuati dalle risultanze dell'accentuato protagonismo nella vicenda relativa alla strage di Capaci. E ciò integra l'effettiva carenza motivazionale, che comporta l'annullamento della sentenza impugnata per il nuovo libero esame del giudice del disposto rinvio, che possa conferire alla appropriata valutazione di tutte le risultanze rilevanti (comprese quelle eventualmente pretermesse) il risultato di risposta coerente ed esauriente alle questioni che si sono evidenziate in merito. Ad identica statuizione (di annullamento con rinvio) si perviene, peraltro, in riferimento alla successiva questione (di violazione delle regole processuali in tema di valutazione della prova e di connesse carenze del procedimento argomentativo) di illegittima conferma del rispetto della regola informativa del capo-mandamento detenuto, essendo mancata, per il ricorrente, la necessaria verifica di correlativa applicazione (concretamente esauritasi, di fatto, in procedimento di astrazione argo-



mentativa, che omette di considerare i riscontri dell'assorbente autonomia assunta dal sostituto, di precisare le iniziative informative specifiche attraverso gli ipotizzati normali canali di tipo penitenziario, di individuare ogni altro elemento rilevante al riguardo e desumibile dagli atti processuali, a parte quello costituito dal contenuto di una conversazione telefonica intercettata, evidentemente "neutro" in una disamina avulsa - quale è quella espletata nella sentenza impugnata - dal collegamento ad elementi, che ne giustifichino la valenza accreditata di consapevolezza del progetto stragista). E sono tutte situazioni che, in conformità del criterio valutativo anticipato in via generale, sulla responsabilità dei capi-mandamento detenuti a titolo di concorso morale, impongono l'annullamento sollecitato dal ricorrente, demandandosi alla sede del rinvio, che viene disposto, la verifica di sussistenza dei presupposti per l'affermazione di tale responsabilità anche in riferimento alle questioni difensive (come riportate) sollevate in relazione a situazioni ed elementi certamente pertinenti e rilevanti, che debbono, appunto nel contesto del nuovo esame, trovare appropriata soluzione valutativa.